



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TRIESTE

n. 306/15 prot.

Al Presidente del Tribunale	TRIESTE
Al Presidente della Sez. Civile del Tribunale	TRIESTE
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati	TRIESTE
Alla Dirigente Amministrativa	TRIESTE
Ai Colleghi di Area D)	TRIESTE

OGGETTO: “Convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art. 6 L. 10.11.2014 n. 162)”

Con riferimento all'argomento di cui all'oggetto ed a seguito dell'avvenuta approvazione di apposito concerto intervenuto concernente la “bozza” inviata sia al Presidente del Consiglio dell'Ordine, avv. Mariapia MAIER, nonché con il Presidente della Sezione Civile del Tribunale, si trasmette, in allegato, il testo definitivo della direttiva adottata da questo Ufficio.

Trieste, 5.3.2015

Il Sost. Procuratore della Repubblica delegato
dr. Pietro MONTRONE

Il Procuratore della Repubblica
dott. Carlo MASTELLONI



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TRIESTE

**CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE
PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
O DI SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO
(ART. 6 L. 10.11.2014 N. 162)**

DIRETTIVA

LA CONVENZIONE

Ex art 6 comma 3, l'accordo a seguito della convenzione dovrà essere sottoscritto dalle parti e da almeno un Avvocato per parte e dovrà dare atto di:

- aver tentato di conciliare le parti;
- di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Ai sensi dell'art. 5 co. 2, gli Avvocati dovranno altresì certificare:

- l'autenticità delle firme delle parti;
- la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ACCORDO

PER SEPARAZIONI:

- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- stato di famiglia dei coniugi;
- certificato di residenza dei coniugi.

PER DIVORZI:

- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- stato di famiglia dei coniugi;
- certificato di residenza dei coniugi;
- copia autentica del verbale di separazione consensuale munito di decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, oppure copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita (art. 6 L. n. 162/2014), oppure copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (art. 12 L. n. 162/2014).

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE:

- stato di famiglia e di residenza dei coniugi;

- copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata oppure copia autentica della sentenza di separazione, con la formula dell'irrevocabilità oppure copia autentica dell'accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita oppure copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (art. 12 L. n. 162/2014)

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO:

- stato di famiglia e di residenza dei coniugi;
- copia autentica della sentenza di divorzio, con il passaggio in giudicato oppure copia autentica dell'accordo di divorzio a seguito di convenzione di negoziazione assistita (art. 6 L. n. 162/2014), oppure copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (art. 12 L. n. 162/2014)

N.B.: in caso di esistenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o incapaci o portatori di handicap grave:

- **dichiarazione dei redditi dei coniugi degli ultimi tre anni;**
- **certificazione sanitaria inerente alla disabilità.**

UFFICIO DI PRESENTAZIONE

Quanto all'individuazione dell'Ufficio di Procura competente territorialmente a ricevere le convenzioni in oggetto, si fa diretto rinvio, *per relationem*, alle disposizioni processuali civili in materia di separazione e divorzio.

Gli accordi da presentare a questa Procura andranno depositati, in (doppio) originale, presso l'Ufficio Affari Civili, sito al III piano (stanza n. 343), da uno degli avvocati (o suo delegato), che lo hanno sottoscritto e che verrà espressamente indicato anche quale destinatario della comunicazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione del PM e, quindi, delegato al conseguente ritiro dell'atto presso il predetto Ufficio Affari Civili, per la consegna all'Ufficiale di Stato Civile competente, nel termine previsto di 10 giorni.

La suddetta comunicazione verrà effettuata all'Avvocato tramite PEC (ove attiva), ovvero tramite fax.

All'atto del deposito della convenzione, l'Ufficio Affari Civili provvederà

- 1) a rilasciarne attestazione (su copia che consegnerà al depositante),
- 2) ad assegnare un numero progressivo al procedimento (in relazione all'iscrizione in apposito registro istituito dalla Segreteria), procedimento che verrà trasmesso al Sostituto dell'area "D" secondo il criterio di assegnazione già in uso per gli "affari civili" (iscrizione con numero finale 1-2-3 dott. MILILLO, 4-5 dott. MIGGIANI, 6-7-8 dott.ssa CHERGIA e 9-0 dott. MONTRONE), ai fini dell'evasione (auspicabilmente, entro il termine massimo di 5 giorni), con l'emissione del nulla osta o dell'autorizzazione.

L'autorizzazione potrà essere negata dal Sostituto solo nel caso in cui ritenga che l'accordo formulato in convenzione non risponda agli interesse dei figli; fatto che ne comporterà la trasmissione al Presidente del Tribunale il quale attiverà la procedura di sua competenza